

Sentenza del 16/05/2024 n. 13630 - Corte di Cassazione

Testo

Testo:

Progetto 2000 soc. coop. a r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello di Publiservizi Srl avverso la sentenza n. 3098/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di Publiservizi Srl, quale concessionaria della riscossione per il Comune di Caserta, avverso avviso di pagamento per TARI e TEFA 2014, in relazione ad una area scoperta adibita a parcheggio scoperto, per la quale il Comune aveva applicato la tariffa relativa ad immobili disomogenei per tipologia e destinazione.

la Concessionaria ed il Comune di Caserta sono rimasti intimati.

La società ha depositato in prossimità dell'udienza memorie difensive.

La Corte con ordinanza del 29902 del 27 ottobre2023 ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 legge 27.12.2013 n. 147 e 68 D.Lgs. n. 507/93 , nonché eccezione di giudicato esterno"; lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente equiparato, mediante applicazione della medesima misura tariffaria, utenze del tutto diverse ("aree scoperte adibite a parcheggio pubblico" e "depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages"), senza tener conto che la medesima Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 9752/2017, in giudicato, nel decidere identica controversia relativa ad annualità TARSU 2009, aveva affermato che "fino a quando il regolamento tarsu non avrà una tariffa specifica per i pubblici parcheggi scoperti, a tali aree, sebbene produttive di rifiuti, non potrà essere applicata alcuna tariffa derivante da analogie, interpretazioni estensive ed assimilazioni del tutto illogiche, sproporzionate ed ingiuste".

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per "difetto assoluto di motivazione", essendosi limitata a "sostenere una "omogenea potenzialità di rifiuti", omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi".

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 542/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che la circostanza che "altri Comuni hanno stabilito una categoria specifica per aree scoperte" non poteva far ritenere "erronea la indicazione del Comune di Caserta".

4. Occorre premettere che questa Corte ha già definito con ordinanze camerale identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr. Cass. n. 5744 del 24/2/2023 , Cass. n. 14385 dell'08/07/2020 , Cass. n. 16686 del 21/6/2019).

5. Occorre premettere che questa Corte ha già definito con ordinanze camerale identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr. Cass. n. 5744 del 24/2/2023 , Cass. n. 14385 dell'08/07/2020 , Cass. n. 16686 del 21/6/2019).

6. In via preliminare va disattesa la seconda censura del ricorso.

7. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883 ; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105 ; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232 ; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113 ; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, come dianzi illustrato, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico - giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza.

8. La prima censura va disattesa.

9. Nella specie, non può ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalla sentenza citata in relazione all'interpretazione giuridica della norma tributaria e del regolamento comunale, ritenuta dalla ricorrente applicabile alla fattispecie in esame. Infatti, l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723 ; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509 ; n.15215/2021 , in motiv.).

Ne discende che la interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno - non limitano il

giudice dell'impugnazione o di legittimità nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., sez. 1, 29/04/1976, n. 1531; Cass., sez. L, 23/12/2003, n. 19679 ; Cass., sez. 3, 20/10/2010, n. 216561).

10. L'ultima doglianza è parimenti infondata.

10.1. L' art. 68 , comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993 , dispone che "per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria". A sua volta, il comma 2 dell'articolo citato dispone:

"L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari; b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati; c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri...".

10. Dunque, la fonte normativa statale demanda al comune l'adozione di un regolamento che, in materia di TARSU, contenga una classificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente, sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrre rifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio. Tale classificazione costituisce la base per differenziare le tariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili, previste nel regolamento e presenti sul territorio comunale. A sua volta, l'art. 42 del testo unico sugli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000 , con riferimento alle attribuzioni del consiglio comunale, prevede, al comma 2, lett. f), che il consiglio ha competenza limitatamente a determinati atti fondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

11. Il legislatore accomuna nella medesima categoria o sottocategoria "gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti" ma le relative previsioni non assumono carattere di tassatività assumendo all'uopo rilievo l'inciso "di massima" (cfr. Cass. n. 1003/2023 ; Cass. n. 5504/2023). In tal modo viene lasciato ai singoli Comuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendo ulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali, stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.); così come può prevedere diverse sottocategorie nell'ambito della medesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologia degli alberghi possono essere previste le sottocategorie di alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante). Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delle tariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2, cit. ha ricondotto allo stesso "gruppo di attività o di utilizzazione". L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una scelta che rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria" (così Cass.,

Sez. T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nel medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6 agosto 2019, nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata). Si pensi, ad esempio, alla scelta del Comune, nella ripartizione dei costi del servizio, di tenere più basse le tariffe per le abitazioni in virtù del loro essere un "bene primario", da tutelare maggiormente rispetto ad altre categorie di utenza. In sostanza, e per quanto attiene al caso in esame, il testo letterale della norma dato dall'assimilazione dei locali ed aree "ad uso abitativo" con quelli destinati ad "esercizi alberghieri" è previsto solo in via di massima e come indirizzo programmatico, senza escludere, pertanto, una diversità applicativa, così come avvenuto, per le due categorie sulla base di specifiche caratteristiche che ne comportino un diverso trattamento ai fini dell'imposizione della tassa in questione. 12. Non ignora questo collegio che in taluni precedenti di legittimità si è esclusa la legittimità del regolamento comunale sul presupposto che la discrezionalità dell'ente territoriale, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica e non "politica". Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie dell'imposizione;

deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessità; di talché l'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "species" a "genus" e dovendosi escludere l'esimente di cui all'art. 62, comma 2, del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo lo stesso luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta (Cass. n. 25244/20 ; Cass. n. 14385/2020 ; Cass. n. 5744/2023). 12. Tuttavia, l'applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall' art. 62 , comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993 . Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell' art. 7 , comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara l'area scoperta adibita a parcheggio all'area coperta adibita garage, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale (v. Cass. n. 11545/2022 , non massimata; Cass. n. 5358/2020 ; Cass. n. 5355/2020 , massimata; Cass. n. 33545 del 2019 ; Cass. 8308 del 2018 ; Cass. n. 16175 del 03/08/2016).

Tanto più che il regolamento comunale ha utilizzato i criteri stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. "metodo normalizzato"), nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", commisurando la tariffa alle quantità (e qualità) media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia dell'attività svolte, nonché al costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti; difatti, la tabella 4 del predetto d.P.R. individua una unica categoria per autorimesse e magazzini senza vendita diretta (v. Cass. n. 6924/2024 ; Cass. 5504/23 ; Cas. n. 1003/2023).

L'applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU, infatti, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, in quanto lo stesso legislatore, con l'art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del

993, ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all'attività economica concretamente svolta all'interno dell'immobile.

Si tratta di un indirizzo interpretativo che ha altresì vagliato la compatibilità sia costituzionale sia unionale della soluzione accolta, ed in ordine al quale si è aggiunto che gli "elementi di riscontro della legittimità della delibera non vanno, d'altronde, riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. ord. 11655/09 ; così Cass. ord. n. 15861/11). In definitiva, non si tratta qui di porre in discussione il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente un atto amministrativo generale (come la delibera tariffaria) che si ritenga illegittimo quanto, più in radice, di escludere del tutto, sotto il profilo lamentato dalla società contribuente, l'illegittimità medesima.

Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione del parcheggio scoperto nella categoria tariffaria dei magazzini, depositi, garages, autolavaggi è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti ad una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche simili sul piano dell'utilizzo degli spazi tassabili (l'uso dell'area con veicoli, dove i garages producono normalmente più o meno la medesima quantità di rifiuti di un parcheggio scoperto).

13. Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all'uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass. del 23.02.2023, n. 5687).

In considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, respinto il secondo motivo ed assorbito il terzo; compensa le spese di lite.

Si dà atto, ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della legge n. 228 del 2012 , della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza